

Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sez. II
Proc. n.r.g. 1204/2022
Udienza pubblica del 15 novembre 2022
Memoria di replica

nell'interesse del **Comune di Corchiano**, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof.ri Giuliano Grüner e Federico Dinelli

Il Comune intende svolgere alcune brevi considerazioni a confutazione delle osservazioni consegnate dagli appellanti principali alla memoria depositata in giudizio in data 28 ottobre 2022.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Comune – che non ha mai, né in primo grado né in grado d'appello – svolto difese in senso adesivo alle prospettazioni dei ricorrenti (e poi appellanti) incidentali, ha correttamente adempiuto all'onere impostogli dal Collegio di ricostruire la dinamica degli eventi che, in occasione del primo turno di votazione, hanno portato al riconteggio dei voti già scrutinati.

Per effettuare questa ricostruzione ha interpellato coloro i quali parteciparono alle operazioni, ottenendo da costoro le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che sono state depositate in giudizio, unitamente alla relazione.

Non solo: allo scopo di acquisire evidenza di ulteriori elementi utili, ha chiesto alla Procura della Repubblica di Viterbo di poter accedere al fascicolo delle indagini che si stanno svolgendo in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, ottenendo l'ostensione dei verbali degli interrogatori degli indagati, rappresentati dai tre presidenti delle sezioni elettorali del Comune.

Tutti i presidenti hanno fornito la medesima versione dell'accaduto, rappresentando che, quando tutte le schede erano già state inserite negli appositi plichi **sigillati** ed essi si erano già riuniti in adunanza per prendere atto dei risultati degli scrutini delle diverse sezioni, e quando già avevano

verbalizzato – come del resto si evince dalla lettura del verbale – la proclamazione del candidato Gianfranco Piergentili, il Prefetto (allora in carica) di Viterbo, anche servendosi del maresciallo dei Carabinieri in servizio presso il seggio elettorale, è intervenuto sul Presidente del Seggio per ordinargli di eseguire un riconteggio dei voti.

I presidenti delle sezioni, dopo essersi confrontati sulla richiesta del Prefetto, si sono, in un primo momento, rifiutati di darvi seguito, ritenendo di non essere legittimati alla riapertura delle buste, anche perché nessuna contestazione era sorta in sede di scrutinio in ordine all'attribuzione dei voti. Ma quando il presidente del Seggio ha comunicato questa decisione al Prefetto, la reazione di quest'ultimo è stata nel senso di ribadire l'ordine con ancora maggiore veemenza.

La relazione della Prefettura, nel rinviare anch'essa agli interrogatori dei presidenti delle sezioni parimenti acquisiti dalla Procura, conferma questa ricostruzione dei fatti. Anzi, la corrobora di un ulteriore importante elemento, giacché la dirigente dott.ssa De Luna ha dichiarato che, nel pomeriggio del 4 ottobre 2021, ella *«è stata raggiunta telefonicamente dal Prefetto pro tempore il quale ha rappresentato di aver ricevuto una segnalazione da parte di esponenti di una delle due liste in competizione con la quale veniva paventato il rischio di gravi problemi di ordine pubblico a Corchiano a causa delle proteste dei sostenitori della medesima lista, irritati per presunti errori nello scrutinio della Sezione n. 1. Lo stesso Prefetto chiedeva alla scrivente di contattare il Presidente di quella Sezione per chiedergli l'immediato riconteggio delle schede, cosa che la scrivente non ha fatto, limitandosi alle comunicazioni descritte sopra. Successivamente, nel corso della serata, **il Prefetto pro tempore, nel corso di un'altra comunicazione telefonica, affermava di aver chiamato lui stesso il Presidente della Sezione n. 1 per chiedere il riconteggio delle schede e di aver interessato al riguardo i Carabinieri presenti sul posto**»*.

Ora, del tutto indipendentemente dalla finalità che il Prefetto abbia inteso perseguire attraverso questo intervento sugli organi del Seggio elettorale,

appare evidente che si sia trattato di un atto abnorme. Il Prefetto, infatti, non ha alcun potere di ordinare i riconteggi delle schede.

Per dare esecuzione a questo ordine del Prefetto è stato necessario, come si è appurato anche nel corso della verifica, riaprire le buste già sigillate contenenti le schede, malgrado sulle stesse fosse riportato il divieto assoluto di riaprirle una volta chiuse.

I presidenti delle sezioni hanno proceduto collegialmente al riconteggio, dal quale è emerso un risultato di parità.

Questa ricostruzione dei fatti – che appare inconfutabile, tanto è vero che neppure gli appellanti principali ne contestano l’attendibilità – conferma l’impianto fattuale posto a base dell’appello incidentale, e cioè che il riconteggio è stato effettuato, previa riapertura delle buste sigillate contenenti le schede, quando lo scrutinio era già stato concluso, e dopo che i presidenti di seggio si erano già riuniti in adunanza soltanto per riassumere i risultati delle diverse sezioni e procedere alla proclamazione del sindaco eletto. Se non ci fosse stato questo illegittimo riconteggio, il risultato del primo turno avrebbe assegnato la vittoria al Sindaco Piergentili, che, per l’appunto, aveva riportato 2 voti in più, senza necessità di passare per il ballottaggio.

Era preciso onere del Comune, secondo l’ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato, operare «**espressi riferimenti** anche alle **circostanze di fatto** rappresentate nell’appello principale e in quello incidentale». Il Comune, pertanto, lungi dall’aver fornito un «*surrogato di attività difensiva di parte*» – come capziosamente affermato dagli appellanti principali – non ha fatto altro che adempiere con scrupolo all’incarico affidatogli dal Collegio.

Ma le circostanze emerse in sede di istruttoria, in ordine al ruolo svolto dal Prefetto nella vicenda di cui è causa, qualificano il Comune come la parte maggiormente lesa del giudizio, perché l’interferenza dell’organo prefettizio ha alterato il fisiologico svolgimento delle operazioni elettorali, arrecando un grave *vulnus* al processo di libera espressione del voto del corpo elettorale comunale.

Il Comune, in quanto parte resistente del giudizio, è portatore di un interesse conservativo, quello al mantenimento del risultato elettorale. Per

questo non può che opporsi all'accoglimento dei motivi di ricorso volti ad ottenere una ripetizione del voto, come richiesto dagli appellanti principali.

In quest'ottica, una volta appurato che il riconteggio dal quale è scaturito il risultato di parità **non avrebbe mai dovuto svolgersi**, non risulta superata la prova di resistenza in relazione al presunto vizio concernente l'ammissione al voto assistito del sig. Botti. Quand'anche, infatti, egli non avesse partecipato alla votazione, e anche ipotizzando che abbia votato per il candidato Piergentili, il risultato finale del primo turno avrebbe consegnato la vittoria al predetto candidato, con un voto di differenza sul proprio concorrente.

Per questi motivi, si insiste nel rigetto dell'appello principale.

Roma, 4 novembre 2022

Prof. Avv. Giuliano Grüner

Prof. Avv. Federico Dinelli